

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

12^a COMMISSIONE

(igiene e sanità)

13° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1973

Presidenza del Presidente PREMOLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità » (761) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 183, 185, 186 e <i>passim</i>
ARGIROFFI 185, 186, 191 e <i>passim</i>
BARRA 190, 191, 193
CAVEZZALI 187, 188, 190 e <i>passim</i>
COSTA, relatore alla Commissione 184, 185 186 e <i>passim</i>
DE GIUSEPPE 186, 191, 192 e <i>passim</i>
DE LORENZO, sottosegretario di Stato per la sanità 185, 186, 187
FORMA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 187, 189, 196
MERZARIO 188, 192
PINTO 188

La seduta ha inizio alle ore 9,45.

ARGIROFFI, f.f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità » (761) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità », già approvato dalla Camera dei deputati.

Conformemente a quanto avevo preannunciato nella penultima seduta, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio è presente per proporre alcune modifiche agli articoli di cui aveva chiesto nella stessa seduta l'accantonamento.

Poichè resta però da discutere l'articolo 81, nel do lettura:

Art. 81.

(Copertura dell'onere della spesa)

All'onere derivante dall'applicazione delle norme di cui ai titoli V, VII e VIII della presente legge, valutato in lire 1.125 milioni per l'anno finanziario 1973 si farà fronte quanto a lire 900 milioni con le maggiori entrate derivanti:

1) dagli aumenti delle tariffe dei servizi resi a terzi dall'Istituto, come nella tabella A annessa alla presente legge;

2) dagli aumenti delle tasse di concessione governative, di cui al numero d'ordine 16, titolo IV, 5) della tabella annessa al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1^o marzo 1961, n. 121, come segue:

tassa annuale per ogni specialità, estera o nazionale, serie o categoria di specialità registrate:

a) per ogni specialità, lire 50.000;

b) per ogni serie o categoria, lire 25 mila;

e, quanto a lire 225 milioni, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

C O S T A , *relatore alla Commissione.*
Propongo di sostituire il testo di detto articolo con il seguente, suggerito dalla Commissione bilancio e programmazione.

« All'onere derivante dall'applicazione delle norme di cui ai titoli V, VII e VIII della presente legge, valutato in lire 1.125 milioni per l'anno finanziario 1973 si farà fronte — quanto a lire 900 milioni con le maggiori entrate derivanti:

1) dagli aumenti delle tariffe dei servizi resi a terzi dall'Istituto, come nella tabella A annessa alla presente legge;

2) dall'aumento del gettito delle tasse sulle concessioni governative per effetto dell'istituzione della tassa annuale per le autorizzazioni a produrre e a mettere in commercio specialità medicinali, di cui al numero d'ordine 3 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, che viene pertanto così modificato:

" Autorizzazione a produrre e a mettere in commercio specialità medicinali:

1) tassa di rilascio per l'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali	L. 1.000.000
tassa annuale	L. 50.000

2) tassa per registrazione di specialità medicinali estere e nazionali, per ogni specialità, serie o categoria di specialità (articoli 162 e 166 del testo unico sostituiti dall'articolo 4 della legge 1^o maggio 1941, n. 422):

a) per ogni specialità	L. 200.000
tassa annuale	L. 10.000

b) per ogni serie o categoria	L. 100.000
tassa annuale	L. 5.000 "

Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio di ogni anno.

Per il 1973 le tasse annuali devono essere corrisposte, da coloro che hanno ottenuto la autorizzazione anteriormente alla data 1^o gennaio 1973, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

— quanto a lire 225 milioni, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

12^a COMMISSIONE

13° RESOCONTO STEN. (23 maggio 1973)

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Riprendiamo, dunque, l'esame degli articoli accantonati.

Art. 1.

(Natura e funzioni)

L'Istituto superiore di sanità è l'organo tecnico-scientifico, dotato di strutture ed ordinamenti particolari e di autonomia scientifica, del Servizio sanitario nazionale, che a sua volta è diretto dal Ministero della sanità.

L'Istituto:

a) svolge attività di ricerca scientifica ai fini della tutela della salute pubblica e del mantenimento della integrità psico-fisica dei cittadini;

b) esegue, nei casi previsti dalle leggi, controlli di Stato e controlli analitici e provvede, per la parte igienico-sanitaria, all'esame tecnico dei brevetti e all'esame tecnico di progetti di opere ed impianti produttivi pubblici e privati;

c) compie accertamenti ed indagini di natura igienico-sanitaria anche in relazione all'ambiente: assetto territoriale, aria, acque, luoghi di lavoro;

d) interviene, a tutela della salute pubblica, nel campo igienico-sanitario, provvedendo in particolare: alla elaborazione delle norme tecniche concernenti farmaci, alimenti, prodotti, attività ed opere del settore; alla conservazione, distribuzione e preparazione degli *standards* biologici; provvede alla classificazione in tabella ed all'aggiornamento dei farmaci energetici nocivi usati nello sport; provvede inoltre alla elaborazione ed all'aggiornamento di norme per l'uso di sostanze e preparati chimici in agricoltura;

e) esercita vigilanza, limitatamente all'attività di sanità pubblica, sugli istituti zooprofilattici;

f) produce, su richiesta del Ministro della sanità, sostanze terapeutiche, profilattiche e diagnostiche, nell'interesse pubblico;

g) promuove ed organizza corsi di aggiornamento e addestramento tecnico per il personale addetto ai servizi di sanità delle amministrazioni pubbliche;

h) promuove convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale ed internazionale sui temi riguardanti i suoi compiti istituzionali; partecipa con propri esperti a convegni e dibattiti nazionali ed internazionali riguardanti gli stessi compiti; rende noti mediante pubblicazioni scientifiche i risultati delle ricerche effettuate, i metodi di analisi elaborati ed in generale la documentazione scientifica elaborata o raccolta nell'interesse della sanità pubblica;

i) collabora con il Ministro della sanità all'elaborazione e all'attuazione della programmazione sanitaria e scientifica;

l) provvede all'accertamento della composizione e della innocuità dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione prima della sperimentazione clinica sull'uomo.

Agli accertamenti ed indagini di cui alla lettera c) l'Istituto provvede di propria iniziativa; il direttore dell'istituto è tenuto a comunicare al Ministro della sanità i risultati delle indagini eseguite.

D E L O R E N Z O , *sottosegretario di Stato per la sanità*. Presento il seguente emendamento sostitutivo del primo comma: « L'Istituto superiore di sanità dipende dal Ministero della sanità ed è organo tecnico-scientifico dotato di strutture ed ordinamenti particolari e di autonomia scientifica ».

C O S T A , *relatore alla Commissione*. Mi sembra che l'emendamento corrisponda esattamente all'impostazione del disegno di legge perchè afferma l'autonomia tecnica e scientifica dell'Istituto e la sua dipendenza dal Ministro della sanità anche ai fini di quelle che saranno le future necessità del servizio sanitario nazionale. Sono pertanto favorevole.

A R G I R O F F I . Anche il mio Gruppo è favorevole.

12^a COMMISSIONE

13° RESOCONTO STEN. (23 maggio 1973)

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento presentato dal rappresentante del Ministero della sanità, sostitutivo del primo comma dell'articolo 1.

(È approvato).

D E L O R E N Z O , *sottosegretario di Stato per la sanità*. Presento anche il seguente emendamento al secondo comma, lettera l): aggiungere dopo la parola « provvide » le altre « su richiesta del Ministro della sanità ».

C O S T A , *relatore alla Commissione*. Sono favorevole.

A R G I R O F F I . Desidero fare prima di tutto un rilievo di ordine procedurale: noi avremmo bisogno di un testo degli emendamenti non avendo avuto il tempo nè di esaminarli nè di approfondirli dal momento che alcuni di essi sono stati definiti soltanto nella giornata di ieri.

Vorrei, poi, fare un'altra osservazione in relazione a quest'ultimo emendamento: mi sembra che, avendo già affermato al primo comma, in modo tanto esplicito e determinante, la dipendenza politica dell'Istituto superiore di sanità dal Ministero della sanità, non sia opportuno insistere ancora, tanto più che la lettera l) comporta una competenza scientifica e tecnica che può essere solo dell'Istituto. È chiaro che per tutto l'articolo 1 vale la affermazione di dipendenza introdotta al primo comma, ma una cosa è la responsabilità politica del Ministro e tutt'altra cosa è la responsabilità scientifica dell'Istituto; così come l'Istituto non può assumere la responsabilità politica, il Ministro non può assumere la responsabilità scientifica dell'Istituto.

C O S T A , *relatore alla Commissione*. A mio avviso con questo emendamento si vuole riaffermare la bontà dell'impostazione politica data all'Istituto in previsione della realizzazione del servizio sanitario nazionale. Il Ministro, per suoi motivi, dopo aver sentito il Consiglio dei ministri, può richiedere che vengano svolti indagini ed accertamenti nei settori farmaceutico, chimico o biologico senza per questo precludere un analo-

go procedimento da parte dell'Istituto stesso che, anzi, nella persona del direttore ha il dovere di analizzare tutti i prodotti, i medicinali, e ove vi fossero delle irregolarità ha il dovere di procedere alla denuncia al Ministero e all'autorità giudiziaria.

D E L O R E N Z O , *sottosegretario di Stato per la sanità*. Vorrei che si comprendesse che l'emendamento non modifica nulla, ma stabilisce soltanto in modo chiaro e preciso che il Ministro può chiedere accertamenti. Le attribuzioni del direttore dell'Istituto e del direttore di laboratorio non vengono per nulla menomate e rimangono così come sono regolate negli articoli 14 e seguenti. Deve risultare chiaro, però, che l'autorità del Ministro non può essere estromessa da questo settore che ha riguardo direttamente alla tutela della sanità pubblica.

A R G I R O F F I . Gradirei che mi fosse chiarito se l'emendamento alla lettera l), qualora fosse approvato, attribuirebbe due ordini di titolarità del diritto d'intervento, uno al Ministro ed uno al direttore di laboratorio, oppure esautorerebbe il diritto di quest'ultimo.

D E L O R E N Z O , *sottosegretario di Stato per la sanità*. Non esiste il pericolo che lei teme; l'emendamento ha lo scopo di tutelare il diritto del Ministro all'intervento politico. Nessuno può negare il diritto dei direttori dell'Istituto al controllo e all'accertamento, dal momento che il disegno di legge stabilisce le loro attribuzioni negli articoli successivi. Il provvedimento che stiamo approvando instaura una notevole libertà ed è certamente una legge d'avanguardia, però diamo al Ministro la potestà di Ministro!

D E G I U S E P P E . L'emendamento proposto dal Governo al secondo comma, lettera l), dell'articolo 1, per cui l'accertamento della composizione e della innocuità dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione avverrebbe su richiesta del Ministro della sanità, mi pare assai opportuno. Dovendo essere, infatti, il Ministro, con suo decreto, a consentire l'uso di questi prodotti, è evi-

12^a COMMISSIONE

13° RESOCONTO STEN. (23 maggio 1973)

dente che debba essere lo stesso Ministro a promuovere l'accertamento. In sede di regolamento si stabilirà che, quando si vogliono compiere le sperimentazioni cliniche sull'uomo, si dovrà farlo tramite il Ministero. È chiaro che l'Istituto, nell'esercizio della sua autonomia scientifica, non consentirà intererenze nell'accertamento di cui si parla.

Insomma, l'inciso « su richiesta del Ministro della sanità » serve a chiarire la portata della relativa norma.

C A V E Z Z A L I . Non sono d'accordo. L'emendamento limiterebbe quella libertà di azione che un istituto scientifico promozionale come l'Istituto superiore di sanità dovrebbe avere. Potrebbe infatti verificarsi che l'organo amministrativo rimanga inerte. Non è la prima volta che noi avvertiamo un fatto del genere. Il nostro sistema burocratico non è tale da farci ritenere del tutto infondata tale preoccupazione.

Insomma, l'emendamento escluderebbe la assunzione diretta dell'iniziativa nel campo dell'accertamento in questione e la subordinerebbe ad una richiesta che può anche non venire. È noto e presente a tutti il problema della inerzia della pubblica amministrazione. Mi pare che per porre un rimedio noi rischiamo di provocare l'inconveniente opposto.

F O R M A , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Vorrei, non certo dal punto di vista tecnico, ma da quello della struttura e della corrispondenza del disposto di legge a quello che è il funzionamento di un organo, riprendere un discorso che è già stato fatto.

La lettera l) riguarda l'innocuità di prodotti farmaceutici di nuova istituzione. Quando una ditta prepara un nuovo prodotto e vuole che sia iscritto nella farmacopea ne fa domanda al Ministero e cioè al Ministro che lo rappresenta. Il Ministro — riprendo qui il discorso del senatore Cavezzali — deve dare corso alla domanda perchè altrimenti incorrerebbe in quella ormai comune, purtroppo, omissione di cui ci si lamenta di frequente. Contro l'omissione (chiamiamolo pure reato di omissione) ci sono però rimedi. Chi dovrebbe dunque riceve-

re la domanda e trasmetterla all'organo tecnico? Il Ministro, se non vogliamo distorcere il funzionamento degli organi dello Stato.

Ritengo pertanto che giustamente il Ministero della sanità abbia proposto l'emendamento aggiuntivo.

C O S T A , *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, io penso che con l'inciso proposto dal Governo noi non veniamo a diminuire le competenze del direttore dell'Istituto superiore di sanità fissate dall'articolo 14. Secondo me, il Ministero della sanità vuole riservarsi il diritto, nei casi gravi, di invitare il direttore ad eseguire certi controlli. D'altra parte, non essendo una modifica che cambia la struttura del disegno di legge, sono favorevole all'accoglimento della proposta del Governo.

D E L O R E N Z O , *sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo non può rinunciare a dare al Ministro la possibilità di chiedere direttamente l'assolvimento di certi compiti. Qui vi potrebbe essere una menomazione della funzione del Ministro. D'altro canto, ripeto, nulla viene tolto alla sfera dei poteri del direttore, che rimangono fissati dagli articoli che riguardano le mansioni del direttore stesso.

Vorrei che tutti convenissero sulla opportunità dell'emendamento che dà al Ministro la facoltà di far eseguire questi accertamenti, quando sarà necessario, per la tutela della salute pubblica. La modifica non intacca affatto il valore di questo provvedimento che è sotto ogni aspetto avanzatissimo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal Governo, tendente ad aggiungere al secondo comma, lettera l), dell'articolo 1, dopo la parola « provvede », le altre: « su richiesta del Ministro della sanità ».

(Non è approvato).

È stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 1.

C O S T A , *relatore alla Commissione*. Direi che questo comma riconferma la va-

12^a COMMISSIONE13^o RESOCONTO STEN. (23 maggio 1973)

lidità della proposta di emendamento del Governo alla lettera l) del secondo comma. In esso, infatti, è detto: « Agli accertamenti ed indagini di cui alla lettera c) l'Istituto provvede di propria iniziativa; il direttore dell'Istituto è tenuto a comunicare al Ministro della sanità i risultati delle indagini eseguite ».

Adesso il problema è che siamo passati dalla parte opposta, escludendo rapporti con il Ministro della sanità. Questo fatto ha suscitato perplessità da parte di qualche collega che vorrebbe la soppressione dell'ultimo comma, rientrando tutta la materia nelle attribuzioni del direttore e del Ministro della sanità per quanto di sua competenza. Il provvedimento, d'altra parte, ha bisogno di essere alleggerito risultando farraginoso, tanto che ci si dovrà rivolgere ad un giuriconsulto al momento dell'applicazione delle varie competenze; inoltre, tra comitati, sottocomitati, comitati tecnici e amministrativi, gran parte del lavoro si andrà a perdere in pratiche amministrative più che in pratiche di carattere sanitario-scientifico. Per questi motivi mi faccio interprete della proposta di soppressione dell'ultimo comma.

C A V E Z Z A L I . A mio giudizio l'attività dell'Istituto non va subordinata all'autorizzazione di nessun altro organo: ci sarà un responsabile nell'ambito della gerarchia predisposta nei vari articoli del disegno di legge.

D E L O R E N Z O , sottosegretario di Stato per la sanità. Il Governo è favorevole all'emendamento.

M E R Z A R I O . Mi pare che sia il relatore che il rappresentante del Governo abbiano detto che se fosse stato approvato l'emendamento alla lettera l) automaticamente sarebbe caduto l'ultimo comma; ma dal momento che l'emendamento non è stato approvato non vi è più ragione di sopprimere detto comma. Siamo contrari alla soppressione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento soppressivo dell'ultimo comma, presentato dal relatore.

(È approvato).

P I N T O . Prima di passare alla votazione dell'articolo vorrei fare una dichiarazione di astensione. Ritengo, infatti, che detto articolo snaturi la funzione dell'Istituto superiore di sanità trasformandolo in un Istituto scientifico. È pur vero che il nostro Paese ha bisogno di istituti scientifici perchè, nonostante le numerose pubblicazioni mediche, la produzione scientifica è carente e tutti coloro che devono sottoporsi ad un intervento difficile vanno all'estero. È anche vero, però, che l'Istituto superiore di sanità deve essere un Istituto al servizio della collettività. Noi, invece, abbiamo dato una configurazione assurdamente autonoma all'Istituto nella sua operatività, senza tener conto che tale autonomia viene ad incidere su settori molto importanti, sulla farmaceutica e sulla cosmetica, che hanno fatturati per centinaia di miliardi, e sull'inquinamento dell'ambiente e degli alimenti per il quale io credo che la stessa collettività abbia il dovere di indicare gli accertamenti necessari. L'Istituto superiore di sanità dovrebbe svolgere al servizio della collettività in sede nazionale la stessa attività che svolgono gli Istituti provinciali di sanità in sede provinciale, ma la collettività per intervenire veramente dovrebbe poterlo fare attraverso il Ministero della sanità o attraverso la Regione. Soltanto in questo modo l'Istituto sarebbe veramente operativo nei confronti della salute pubblica la quale non può essere affidata ad una sola persona, al direttore dell'Istituto, che può anche non avere la sensibilità necessaria per far fronte ad un compito tanto importante.

Per questi motivi mi astengo dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 2.

(Cooperazione con studiosi ed enti di ricerca)

Nello svolgimento della sua attività, l'Istituto può cooperare con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici italiani aventi analoghi fini.

12^a COMMISSIONE

13° RESOCONTO STEN. (23 maggio 1973)

Ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, può accogliere, in qualità di ospiti, studiosi italiani e stranieri che chiedono di addestrarsi in particolari tecniche e collaborare alle ricerche dell'Istituto e può conferire, nei limiti dei fondi assegnati nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità a questo scopo, borse di studio per un periodo non superiore complessivamente a tre anni a cittadini italiani e stranieri.

Il comitato amministrativo, sentito il parere del consiglio dei direttori di laboratorio, può autorizzare il direttore dell'Istituto ad accordarsi con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici nazionali ricevendone contributi per lo svolgimento di ricerche particolari attinenti a compiti dell'Istituto stesso e indicando il responsabile scientifico della ricerca. I risultati saranno di appartenenza sia dell'Istituto sia della organizzazione o ente che ne abbia fatto richiesta.

I contributi di cui al precedente terzo comma sono destinati alla copertura delle spese relative al personale per la ricerca e di quelle necessarie per l'acquisto di beni, strumenti, apparecchiature, per le missioni all'estero e quant'altro occorra per la specifica ricerca da effettuarsi e non possono comunque essere utilizzati per compensi ai ricercatori designati o ad altri dipendenti dell'Istituto. A tal fine essi vengono gestiti direttamente dall'Istituto su indicazione del responsabile scientifico della ricerca, che ne presenterà un rendiconto al comitato amministrativo.

F O R M A, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Presento un emendamento tendente ad aggiungere alla fine dell'articolo il seguente comma: fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

L'articolo 9 della legge citata stabilisce quanto segue:

« Tutte le gestioni fuori bilancio comunque denominate ed organizzate, compresi i fondi di rotazione, regolate da leggi speciali sono condotte con le modalità stabilite dalle par-

ticolari disposizioni che le disciplinano, salvo quanto disposto in materia di controllo e di rendicontazione dai commi successivi.

Per le gestioni fuori bilancio di cui al comma precedente il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale è soggetto al controllo della competente ragioneria centrale e della Corte dei conti.

Per i comitati, le commissioni e gli altri organi in seno alle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che, in base a particolari disposizioni di legge, gestiscono fondi anche in parte non stanziati nel bilancio dello Stato, il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale della gestione è soggetto al controllo di cui al comma precedente.

La ragioneria centrale e la Corte dei conti hanno facoltà di disporre gli accertamenti diretti che riterranno necessari. I rendiconti annuali saranno allegati al rendiconto generale dello Stato.

Per la gestione delle somme dovute a norma di legge a personale delle Amministrazioni statali per attività istituzionali esplicitate per conto e nell'interesse di terzi e di altre Amministrazioni anche oltre l'orario normale di ufficio fuori dei luoghi di ordinario svolgimento del servizio, devono essere presentati rendiconti trimestrali, da assoggettare al controllo di cui al secondo comma.

I rendiconti o i bilanci di cui al presente articolo devono essere resi anche se non previsti dalle leggi speciali e comunicati al Parlamento nel termine dell'anno finanziario successivo a quello cui si riferiscono. Detti rendiconti o bilanci sono riuniti in unico documento a cura della Ragioneria generale dello Stato.

Il Ministero del tesoro ha facoltà di disporre gli accertamenti che ritenga necessari, anche durante il corso della gestione.

C O S T A, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo sull'emendamento aggiuntivo.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

12^a COMMISSIONE13^o RESOCONTO STEN. (23 maggio 1973)

Metto ai voti l'articolo 2 con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9.

Art. 9.

(Comitato amministrativo: funzioni)

Il Comitato amministrativo:

1) sentito il parere del comitato scientifico propone al Ministro della sanità una terna di persone tra quelle indicate dal successivo articolo 34, per la nomina a direttore dell'Istituto, entro un mese dalla vacanza del posto;

2) esercita le attribuzioni del consiglio di amministrazione e quelle del consiglio di amministrazione per il personale ausiliario stabilite dagli articoli 146 e seguenti del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni;

3) delibera, su proposta del direttore dell'Istituto, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, il piano di utilizzazione dei fondi stanziati in bilancio per il funzionamento dell'Istituto e la ricerca scientifica, in relazione alle necessità dei singoli laboratori e servizi generali. Le relative deliberazioni sono pubblicate sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero della sanità;

4) esprimere parere:

a) sulle proposte formulate dal consiglio dei direttori di laboratorio, circa la previsione annuale delle spese necessarie per il funzionamento dell'Istituto e la ricerca scientifica;

b) sulla relazione annuale di cui all'articolo 25 della presente legge;

c) sulle produzioni di sostanze di interesse sanitario da effettuarsi dall'Istituto o sulla cessazione di produzioni in atto;

5) esprime pareri e formula proposte sulle altre materie stabilite dalle leggi e dai regolamenti e in tutti quei casi in cui il Mi-

nistro della sanità o il direttore dell'Istituto lo richiedano;

6) si pronuncia su questioni di sua competenza in merito ad eventuali divergenze di conduzione e gestione dei laboratori e servizi dell'Istituto.

B A R R A . Propongo la soppressione del numero 1) dell'articolo 9.

A parte la farraginosità del sistema attraverso il quale si arriva alla nomina del direttore dell'Istituto (prima c'è il parere del comitato scientifico, poi la proposta di una terna di persone da parte del Comitato amministrativo, infine il Ministro a sua volta propone la terna al Consiglio dei ministri), vi è un problema di fondo che è di natura politica.

Fino a questo momento le nomine effettuate dal Consiglio dei ministri (esclusi i direttori generali), avvengono su proposta del Ministro della sanità. Noi proponiamo che anche la nomina del direttore dell'Istituto superiore di sanità avvenga su proposta del Ministro della sanità.

La norma che vogliamo sopprimere sarebbe notevolmente limitativa del potere politico del Consiglio dei ministri e introdurrebbe un elemento veramente rivoluzionario nella prassi delle nomine. Si avrebbe che la più alta nomina a carattere scientifico sarebbe influenzata e determinata dal comitato amministrativo, cui partecipano non solo elementi estranei all'Istituto ma anche personale di grado molto elevato, i quali nella valutazione scientifica del direttore hanno poco a che fare.

Propongo perciò, come ripeto, di sopprimere il numero 1) dell'articolo 9 facendo presente che, se la proposta verrà accolta, occorrerà modificare in via di coordinamento il primo comma dell'articolo 34 che è già stato approvato, là dove si fa riferimento a quanto è disposto all'articolo 9.

C A V E Z Z A L I . Vorrei dire, a proposito dell'emendamento proposto, che il preteso carattere rivoluzionario dell'articolo 9 in realtà non esiste, perchè vi sono precedenti che riguardano istituti di notevole mole. Ad esempio, per gli istituti che hanno una spiccata autonomia nell'ambito amministra-

12^a COMMISSIONE

13° RESOCONTO STEN. (23 maggio 1973)

tivo, come l'INPS, l'INAM, l'INAIL e altri numerosi, il comitato amministrativo (che in questo caso è il consiglio di amministrazione) propone al Ministro, che esercita la vigilanza, la terna dei nomi.

Insomma, questa procedura è ampiamente usata, trova precedenti amplissimi e non costituisce nulla di rivoluzionario dal punto di vista della nostra prassi amministrativa.

Il punto centrale del discorso è se noi vogliamo dare all'Istituto quella caratteristica di autonomia da cui discende un tipo di norma quale è quella prefigurata nel punto 1) dell'articolo 9. Se tale è l'intenzione, ci sono ampi esempi: il nostro ordinamento amministrativo non ha escluso questa possibilità, anzi essa è in atto.

BARRA. Noi riteniamo che all'Istituto vada data un'autonomia scientifica, ma non un'autonomia del tipo degli organismi parastatali. Tanto è vero che il comitato amministrativo non ha la configurazione che hanno i consigli di amministrazione degli istituti cui si è riferito il collega.

CAVEZZALI. Vorrei solo sottolineare che l'innovazione è caratterizzata in riferimento all'Istituto di cui noi parliamo, ma non che non esistano precedenti di ordine amministrativo nell'ambito parastatale. D'altra parte chi ha proposto l'articolo si è cautelato subordinando il parere ad un comitato scientifico e quindi ovviamente si è preoccupato della natura particolare, non tipicamente amministrativa ma di ordine scientifico, dell'Istituto.

DE GIUSEPPE. Sono favorevole alla proposta di soppressione del numero 1) dell'articolo 9, per le ragioni esposte dal Presidente e successivamente ampiamente chiarite dal senatore Barra. Ha ragione il senatore Cavezzali quando dice che esistono in Italia degli esempi a cui potremmo riferirci, però egli stesso ha amesso che questi esempi riguardano le amministrazioni parastatali non l'Amministrazione dello Stato della quale l'Istituto superiore della sanità fa parte integrante. Se noi oggi decidiamo di mantenere il punto 1, tale decisione è destinata inevitabilmente ad incidere in altre amministra-

zioni e in altre aziende autonome, Monopoli di Stato, Ferrovie e così via, che potrebbero nel giro di pochissimo tempo vantare le stesse motivate ragioni dell'Istituto superiore di sanità. Io credo che uno scoordinamento di questo tipo vada evitato, e vada evitato soprattutto nella misura in cui, ferma restando la scelta del direttore generale nella competenza del Presidente del Consiglio dei ministri e del Consiglio dei ministri, non viene modificata in nulla quell'autonomia scientifica che poi è garanzia di funzionalità dello stesso Istituto.

COSTA, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'emendamento per una semplicissima ragione: l'articolazione della nomina del direttore generale attraverso il vaglio del comitato scientifico, del comitato amministrativo, del Ministro e del Consiglio dei Ministri, mi sembra che costituisca un appesantimento di procedura e crei difficoltà burocratiche.

DE LORENZO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo si rimette alla Commissione.

ARGIROFFI. Salve restando le implicazioni di ordine più generale per le quali è stata avanzata la proposta di abolizione del numero 1) dell'articolo 9, riteniamo che esista, però, un'implicazione scientifica che suggerisce la diversità di una decisione a proposito di un orientamento di questo tipo; tale implicazione è molto importante perchè è relativa alle scelte politiche che vengono fatte all'interno dell'Istituto. Allora sarebbe opportuno, anche per salvare la competenza e il suggerimento, certamente non inutili, che potrebbero venire dall'Istituto superiore di sanità attraverso il comitato scientifico, sostituire all'articolo 34, primo comma, le parole: « in conformità di quanto disposto dall'articolo 9 », con le altre: « sentito il parere del comitato scientifico ».

COSTA, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole alla proposta del senatore Argiroffi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Bar-

12^a COMMISSIONE13^o RESOCONTO STEN. (23 maggio 1973)

ra tendente a sopprimere il numero 1) dell'articolo 9.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 9 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 11.

(Consiglio di laboratorio)

In ciascun laboratorio è istituito un consiglio di laboratorio.

Il consiglio è composto dal direttore del laboratorio, che lo presiede, dai direttori dei reparti e da un rappresentante per ciascuna delle seguenti carriere tecniche: dirigenti di ricerca e ricercatori; assistenti e segretari tecnici; aiutanti tecnici; ausiliari tecnici.

Il consiglio di laboratorio collabora con il direttore del laboratorio per il coordinamento dell'attività dei reparti.

Il consiglio di laboratorio deve essere consultato dal direttore di laboratorio in merito:

a) all'assegnazione del personale ai reparti e servizi del laboratorio;

b) alla conduzione tecnica del laboratorio;

c) all'utilizzazione dei fondi ad esso assegnati;

d) alla programmazione dei corsi di perfezionamento.

Il consiglio di laboratorio formula proposte per la nomina a direttore di laboratorio, come previsto dall'articolo 35, e per la nomina dei direttori di reparto, come previsto dall'articolo 37.

Alle riunioni in cui vengono discusse ed approvate in sede consuntiva e preventiva le attività di ricerca e controllo e la utilizzazione dei fondi partecipano, con parere consultivo, tutti i laureati tecnici di ruolo del laboratorio.

Il consiglio di laboratorio si riunisce, su convocazione del proprio presidente, almeno una volta ogni bimestre, o su richiesta di almeno un terzo dei direttori di reparto.

DE GIUSEPPE. Desidero esprimere alcune perplessità in ordine alla lettera a).

Mi domando se, appalesandosi nel corso di urgenti esigenze di lavoro la necessità di un momentaneo spostamento di personale per immediate azioni da dover realizzare, può l'impiegato rifiutare di spostarsi perchè la deliberazione non è stata presa dal consiglio di laboratorio. La logica porta a dare una risposta negativa a questa domanda perchè esiste la norma generale che l'impiegato deve svolgere l'attività che gli è richiesta, però l'articolo 11, così come è, potrebbe far sorgere nell'interno dell'Istituto delle contestazioni; vorrei pertanto proporre una formula che facesse comprendere che l'assegnazione del personale ai reparti e servizi di laboratorio, è un fatto durevole che supera, cioè, un certo periodo di tempo e non è uno spostamento momentaneo motivato da un aggravio di attività in un settore piuttosto che in un altro.

Siccome, se non sbaglio, il Consiglio di laboratorio si riunisce almeno ogni due mesi, noi potremmo proporre che per spostamenti temporanei, che vengono ad intercorrere tra l'una e l'altra convocazione, dispone il direttore di laboratorio. Quando lo spostamento dovesse durare oltre due mesi, allora nella successiva riunione del Consiglio di laboratorio si decide.

L'emendamento consentirebbe quella certa agilità che è necessaria per un buon andamento del lavoro.

ARGIROFFI. Vorrei sapere se, ove sia già avvenuto uno spostamento, esso può decadere se il consiglio di laboratorio non avalla la decisione.

DE GIUSEPPE. Sì, se non ritiene giustificato lo spostamento. Il punto è di non togliere la possibilità di immediati interventi operativi in corrispondenza di esigenze particolari e impreviste.

ARGIROFFI. Quando lo spostamento non venga avallato dal consiglio di laboratorio, il direttore potrebbe rinnovarlo?

DE GIUSEPPE. No.

MERZARIO. Noi comprendiamo le perplessità avanzate dal collega De Giusep-

12^a COMMISSIONE

13° RESOCONTO STEN. (23 maggio 1973)

pe, però ci viene un altro dubbio: se conviene stabilire questo in una legge organica oppure in sede di definizione degli incarichi che hanno carattere di temporaneità e che quindi sono eccezione e non regola. Non siamo convinti della proposta perchè l'assegnazione del personale ai vari reparti e servizi, una volta decisa in base al regolamento interno di cui all'articolo 62 del disegno di legge, sia provvisoriamente che come occupazione stabile, sarebbe poi rimessa alla discrezionalità del direttore di laboratorio. In altri termini, la proposta può avere valore in sede di regolamento interno. Qui si affermano principi di carattere generale per tutti i tecnici il cui impiego ha carattere permanente. In un articolo che prevede compiti di carattere generale da affidare al consiglio di laboratorio, occuparsi di una eccezione come questa mi sembra che stoni rispetto all'armonia dell'articolo stesso. Questo aspetto potrebbe essere fonte di contestazioni da parte dei lavoratori. Non a caso credo che il Ministro della sanità non abbia proposto un emendamento in questo senso, poichè il punto è stato già chiarito in sede di elaborazione del disegno di legge.

DE GIUSEPPE. Vorrei rispondere così al collega Merzario. Quello che io propongo è forse più materia di regolamento che di articolo 11. Sta di fatto però che non sappiamo se il regolamento verrà emanato entro il termine previsto. Abbiamo una certa esperienza di lentezza nell'emanazione di regolamenti interni e vi è la preoccupazione, forse infondata, che possa non trattarsi soltanto di una questione di dettaglio. Il funzionario o l'impiegato, di fronte alla norma dell'articolo 11, potrebbero dire: l'ordine di spostarmi per due giorni è illegittimo perchè non conferito dal consiglio di laboratorio. E questo non credo servirebbe alla funzionalità, all'agilità dell'Istituto superiore di sanità.

PRESIDENTE. Sentiamo il parere del relatore.

COSTA, *relatore alla Commissione*. La riflessione del collega De Giuseppe credo sia degna di considerazione. Proporrei però, se

egli è d'accordo, che la lettera *a*) del quarto comma dell'articolo 11 fosse formulata così: « all'assegnazione del personale ai reparti e servizi del laboratorio secondo le norme previste dal regolamento interno di cui all'articolo 62 ». In questa maniera rinviemo al regolamento interno, che dovrà stabilire come si dovrà procedere anche nel caso di spostamenti, e al tempo stesso sollecitiamo la redazione del regolamento medesimo.

DE GIUSEPPE. Sono d'accordo.

DE LORENZO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Sono favorevole alla proposta.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore, tendente ad aggiungere, alla fine della lettera *a*) del quarto comma, le parole: « secondo le norme previste dal regolamento interno di cui all'articolo 62 ».

(È approvato).

COSTA, *relatore alla Commissione*. Il penultimo comma dell'articolo 11 dice: « Alle riunioni in cui vengono discusse ed approvate in sede consuntiva e preventiva le attività di ricerca e controllo e la utilizzazione dei fondi partecipano, con parere consultivo, tutti i laureati tecnici di ruolo del laboratorio ».

Siccome si tratta già di un comitato consultivo, io proporrei la soppressione delle parole: « con parere consultivo ».

DE GIUSEPPE. Bisogna però aggiungere: « senza diritto di voto ».

BARRA. Questa è una questione di ordine tecnico, perchè quando si tratta di parere consultivo si può presentare la necessità di una votazione. Quindi, dicendo « con parere consultivo » s'intende senza diritto di voto; ed è bene chiarirlo.

COSTA, *relatore alla Commissione*. D'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emenda-

12ª COMMISSIONE

13º RESOCONTO STEN. (23 maggio 1973)

mento proposto dal relatore, tendente a sostituire nel penultimo comma le parole: « con parere consultivo », con le altre: « senza diritto di voto ».

(È approvato).

DE GIUSEPPE. L'ultimo comma dell'articolo 11 recita: « Il consiglio di laboratorio si riunisce, su convocazione del proprio presidente, almeno una volta ogni bimestre, o su richiesta di almeno un terzo dei direttori di reparto ».

Non abbiamo nulla in contrario rispetto a questa norma che ci sembra sia ormai acquisita dalla coscienza dei lavoratori e dal settore del pubblico impiego. Più volte il ministro Gava ha manifestato l'intendimento del Governo di portare a conclusione gli studi necessari per consentire, anche nel settore della pubblica amministrazione, la possibilità di convocare le assemblee. In questo spirito, quindi, siamo pienamente d'accordo con il principio affermato nell'ultimo comma.

Sarei però del parere di sopprimere le parole: « o su richiesta di almeno un terzo dei direttori di reparto » allo scopo di evitare un'eventuale proliferazione di riunioni che potrebbero distrarre (tenuto anche conto del particolare tipo di Istituto) i dirigenti del laboratorio dall'impegno previsto dalle molte voci dell'articolo 11.

La stessa considerazione varrebbe naturalmente anche per l'articolo 12, sempre allo scopo di evitare una convocazione troppo frequente delle assemblee che potrebbero nascere da iniziative non sufficientemente giustificate.

FORMA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Durante le recenti discussioni con i sindacati degli statali si è andata maturando sempre più la convinzione che le assemblee delle varie unità produttive possano essere molto utili anche ai fini del rendimento del pubblico impiego. Queste assemblee, però, sono state previste con i sindacati nel senso realmente sindacale, cioè per quanto riguarda la organizzazione del personale, la carriera del personale, tutte le norme che vengono elaborate e che concernono la struttura organica dello Stato al quale il personale stesso, attraverso uno scam-

bio di opinioni, può dare gli opportuni suggerimenti.

Com'è qui configurato, invece, l'assemblea viene ad assumere un diverso aspetto, cioè quello delle assemblee che nelle amministrazioni statali hanno luogo in seno ai consigli di amministrazione. Per queste considerazioni si ritiene che, mentre possa essere utile periodicamente una riunione del personale per discutere dell'attività dell'Istituto, non sia invece altrettanto utile una proliferazione di queste riunioni su richiesta di almeno un terzo dei direttori di reparto, perchè ciò potrebbe turbare il normale andamento dell'Istituto.

ARGIROFFI. Ritengo che le perplessità avanzate dal collega De Giuseppe abbiano un loro fondamento. Sebbene sia convinto che il livello di responsabilità culturale e scientifico di coloro che lavorano in questo Istituto ci salvaguardi dal pericolo che è stato qui evidenziato, ritengo tuttavia che bisogna anche cercare di moderare, calmierare il diritto ormai incontestabile delle masse proletarie o di tecnici ad alto livello di richiedere uno scambio di esperienze e di opinioni.

Allora, se i colleghi fossero d'accordo, potremmo forse soddisfare tale esigenza modificando l'attuale dizione secondo una formulazione di questo tipo: « La riunione del consiglio di laboratorio su richiesta di almeno un terzo dei direttori di reparto, a carattere straordinario, può essere convocata non più di quattro volte l'anno ».

CAVEZZALI. Se la preoccupazione è quella di evitare una proliferazione di riunioni entro i due mesi, ma di rispettare nel contempo la norma là dove dice: « o su richiesta di almeno un terzo dei direttori di reparto », potremmo modificare l'ultimo comma nel modo seguente: « Il consiglio di laboratorio si riunisce, su convocazione del proprio presidente o su richiesta di almeno un terzo dei direttori di reparto, una volta ogni bimestre ».

DE GIUSEPPE. Sono d'accordo.

COSTA, *relatore alla Commissione*. Anche il relatore è d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento concordato partendo dalla proposta iniziale del senatore De Giuseppe e consistente nella sostituzione del testo dell'ultimo comma col seguente: « Il consiglio di laboratorio si riunisce, su convocazione del proprio presidente, o su richiesta di almeno un terzo dei direttori di reparti, una volta ogni bimestre ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 11, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12.

Art. 12.

(Assemblea di laboratorio o di servizio)

L'assemblea di laboratorio o servizio è costituita da tutto il personale di ruolo del laboratorio o servizio, ed è convocata dal direttore di laboratorio o servizio in via ordinaria almeno una volta a trimestre a scopo di informazione e discussione sull'andamento generale del laboratorio o servizio; in via straordinaria su richiesta di un terzo degli aventi diritto.

A quest'articolo il senatore De Giuseppe aveva in animo di proporre una modifica di carattere formale, ma ha successivamente dichiarato di rinunciarvi.

Poichè non si fanno osservazioni lo metto ai voti.

(È approvato).

Faccio presente che per ragioni di coordinamento mi sembra opportuna la sostituzione, nell'articolo 13, delle parole: « comitato amministrativo » con le altre: « Ministro della sanità ».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Essendo stato soppresso il primo comma dell'articolo 9, dove si dice del parere del Comitato scientifico, si rende necessario sostituire, sempre all'articolo 13, alle parole: « articolo 9, primo comma, punto 1) » le altre: « articolo 34 ».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo all'articolo 19.

Art. 19.

(Contratti)

Il parere del Consiglio di Stato, previsto dagli articoli 5, 6, 14 e 15 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, è sostituito, limitatamente ai contratti riguardanti l'Istituto, dal parere vincolante del comitato amministrativo, salvo quanto disposto nei successivi commi.

Il Consiglio di Stato esprime pareri sui progetti di contratto che importino una spesa superiore a lire cinquecento milioni quando si intenda provvedere alla spesa mediante asta pubblica, licitazione privata od appalto concorso, ed a lire duecentocinquanta milioni quando si intenda provvedere alla spesa mediante trattativa privata.

Quando trattasi di progetti di contratti dai quali derivi una entrata per lo Stato, i limiti di somma di cui al precedente comma sono ridotti rispettivamente a lire duecentocinquanta milioni per i contratti da stipularsi mediante asta pubblica, licitazione privata o appalto concorso, e a lire cento milioni per quelli da stipularsi a trattativa privata.

Qualora il contratto concerna materia per la quale esistono capitolati d'onori approvati su conforme parere del Consiglio di Stato e le condizioni del contratto siano uguali a quelle di detti capitolati, i limiti di somma di cui ai due precedenti commi sono raddoppiati.

Il parere del Consiglio di Stato deve essere richiesto sugli atti di transazione di importo superiore a lire cinquanta milioni, nonchè, allorchè sul contratto si è espresso il Consiglio di Stato, sugli atti relativi ad inapplicabilità di clausole penali o sospensione di lavori o prolungamento di termini per cause non previste dal contratto quando la durata della sospensione dei lavori o il prolungamento dei termini siano indeterminati ovvero vi corrisponda una penalità eccedente lire cinque milioni.

12ª COMMISSIONE

13° RESOCONTO STEN. (23 maggio 1973)

Possono essere eseguiti in economia servizi e disposte spese inerenti alle attribuzioni dell'Istituto entro il limite massimo di spesa di lire cinquanta milioni. Oltre tale limite sarà sentito il Consiglio di Stato. Per le spese superiori a lire dieci milioni e non eccedenti lire cinquanta milioni deve essere sentito il comitato amministrativo. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, è emanato un regolamento speciale nel quale sono determinati i servizi e le spese da eseguire in economia.

F O R M A, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. In un primo tempo era nato qualche dubbio sull'opportunità di stabilire le competenze e mutare i limiti entro i quali era necessario il parere del Consiglio di Stato, onde rapportare tali competenze e limiti alle norme sulla dirigenza; però un esame più attento, svolto con il Ministero della sanità, dell'attività specifica dell'Istituto ci ha portato a ritirare le nostre riserve su quest'articolo.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 19.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 20.

Art. 20.

(Contratti con ditte estere)

Quando per l'urgenza o per le condizioni di mercato sorga la necessità di assicurare all'Istituto forniture da ditte estere, il contratto potrà essere stipulato a trattativa privata, anche per importi superiori al limite di cui al secondo comma dell'articolo 19, previo parere vincolante del comitato amministrativo. Le aperture di credito per le spese conseguenti ai contratti di cui al presente articolo sono disposte dal direttore dell'Istituto con autorizzazione motivata che tien luogo anche dell'approvazione prevista dall'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, mediante ordini di accreditamento a favore del capo dei servizi ammini-

strativi e del personale o a funzionari della carriera direttiva amministrativa con qualifica di primo dirigente.

F O R M A, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Il Ministero del tesoro ha rappresentato la necessità che in ordine all'apertura di credito per le spese conseguenti a contratti si debbano osservare le formalità di approvazione dei contratti previste dall'articolo 19 del decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Il nostro Ministero, pertanto, ritiene che gli articoli 20 e 21, per quanto lo riguarda, possono essere mantenuti e che le norme richiamate dal Ministero del tesoro si debbano naturalmente applicare in tutti i casi in cui ricorra quanto ivi previsto.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'articolo 20.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 21.

Art. 21.

(Stipulazione dei contratti)

I contratti, salvo quanto disposto dal precedente articolo, sono stipulati dal capo dei servizi amministrativi e del personale o, per delega di questi, da un funzionario della carriera direttiva amministrativa con la qualifica non inferiore a primo dirigente.

I funzionari di cui al primo comma presiedono le aste pubbliche e le licitazioni private provvedendo all'aggiudicazione delle relative forniture.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 29.

Art. 29.

(Disposizioni generali per i concorsi di avanzamento)

Il decreto ministeriale che indice il concorso stabilisce, su proposta del comitato amministrativo, i laboratori o servizi per i quali il concorso è bandito, i titoli richiesti per la partecipazione, il gruppo di materie su cui vertono le prove di esame nonchè tut-

12^a COMMISSIONE13^o RESOCONTO STEN. (23 maggio 1973)

te le altre modalità relative allo svolgimento del concorso.

Le prove scritte e la prova pratica devono essere inerenti alle attività proprie del laboratorio o servizio di appartenenza.

Il decreto è pubblicato sul *Bollettino ufficiale* del Ministero della sanità entro il 31 dicembre di ogni anno ed al concorso è ammesso il personale in possesso dei requisiti prescritti alla data della pubblicazione.

Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del Ministro della sanità su proposta del comitato amministrativo.

I docenti universitari, membri esterni delle commissioni, sono sorteggiati dal comitato amministrativo dalla lista di cui all'articolo 28.

Nei concorsi per titoli ed esame, salvo quanto differentemente disposto nella presente legge, i titoli sono costituiti da pubblicazioni scientifiche, elaborati di servizio, servizi prestati, riconoscimenti ottenuti nonché da un giudizio tecnico-attitudinale motivato, espresso dal consiglio di laboratorio o, nel caso dei servizi, dal direttore del servizio, basato sulla qualità del servizio prestato, sull'attitudine a svolgere le funzioni superiori e sul profitto tratto dalla frequenza dei corsi di specializzazione e di aggiornamento.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame; la commissione deve però valutare attraverso un colloquio la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

C O S T A, *relatore alla Commissione*.
Propongo di sostituire nel penultimo comma le parole: « dal consiglio di laboratorio » con le altre: « dal direttore di laboratorio ».

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 29, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Volevo far presente che per quanto l'articolo 34 sia stato già approvato si rende necessaria, come ha ricordato poc'anzi il senatore Argiroffi durante la discussione dell'articolo 9, una lieve modifica per ragioni

di coordinamento. Essa consiste nella sostituzione delle parole: « in conformità di quanto disposto dall'articolo 9 » con le altre: « sentito il parere del Comitato scientifico ».

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Art. 35.

(*Nomina a direttore di laboratorio*)

L'ufficio di direttore di laboratorio è conferito con decreto del Ministro della sanità, previo parere del comitato amministrativo, su proposta del consiglio di laboratorio, presieduto dal direttore dell'Istituto, ad un dirigente di ricerca o ad un primo ricercatore, quest'ultimo con almeno tre anni di servizio effettivamente prestato nella qualifica.

Tale ufficio ha la durata di sei anni e può essere confermato con le stesse modalità previste per il conferimento. Alla nomina si provvede entro sei mesi dalla vacanza. Se l'ufficio è conferito ad un direttore di reparto questi non può mantenere la direzione del reparto cui è preposto.

(*È approvato*).

Art. 36.

(*Nomina a direttore di servizio tecnico*)

L'ufficio di direttore di servizio tecnico è conferito con decreto del Ministro della sanità previo parere del comitato amministrativo su proposta del consiglio dei direttori di laboratorio, ad un dirigente di ricerca o ad un primo ricercatore, quest'ultimo con almeno tre anni di servizio effettivamente prestato nella qualifica. Tale ufficio ha la durata di cinque anni e può essere confermato con la stessa procedura prevista per il conferimento. All'assegnazione dell'ufficio si provvede entro quattro mesi dalla vacanza.

(*È approvato*).

Art. 37.

(*Nomina a direttore di reparto*)

L'ufficio di direttore di reparto è conferito dal direttore dell'Istituto sentito il consiglio dei direttori di laboratorio su proposta del consiglio di laboratorio ad un dirigente

di ricerca o ad un primo ricercatore, o ad un ricercatore, quest'ultimo con almeno tre anni di servizio effettivamente prestato nella qualifica. Tale ufficio ha la durata di cinque anni e può essere confermato con le stesse modalità previste per il conferimento. All'as-

segnazione dell'ufficio stesso si provvede entro quattro mesi dalla vacanza.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame delle tabelle, di cui do lettura:

TABELLA A.

TARIFFA DEI SERVIZI RESI DALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA

DENOMINAZIONE	Unità di analisi	Importo di lire	Fonti legislative
<i>Analisi microbiologiche e immunologiche:</i>			
Vaccini antipoliomielitici:			
Sabin	Ogni tipo	500.000	Decreto ministeriale 10 agosto 1962.
Semenza per vaccino Sabin	Ogni tipo	700.000	Decreto ministeriale 10 agosto 1962.
Salk	Ogni serie	700.000	Decreto ACIS 15 novembre 1956.
Vaccini misti contro pertosse, difterite e tetano	Ogni serie	200.000	Decreto ministeriale 6 febbraio 1964.
Sieri, vaccini, anatossine e affini per uso umano e veterinario	Ogni serie	50.000	Decreto ministeriale 5 settembre 1947.
Immunoglobuline normali e specifiche	Ogni serie	50.000	—
Vaccini antitubercolari	Ogni serie	200.000	Decreto ministeriale 15 febbraio 1964.
Controllo tubercoline	Ogni serie	100.000	Decreto ministeriale 29 settembre 1965.
Vaccino antiaftoso per bovini	Ogni tipo	500.000	Decreto ministeriale 10 gennaio 1932.
Vaccino antiaftoso per suini	Ogni tipo	150.000	Decreto ministeriale 10 gennaio 1932.
Catgut (campioni serie di calibro)	Ogni serie	25.000	Decreto ACIS 23 marzo 1951.
Specialità medicinali e presidi medico-chirurgici	Ogni serie o categoria	50.000	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 1947. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 1947.
Alimenti e bevande	Ciascuna	50.000	Legge 30 aprile 1962, n. 283.
Mangimi e integratori	Ciascuna	50.000	Legge 3 febbraio 1961, n. 4. Legge 15 febbraio 1963, n. 281.
<i>Analisi biologiche e farmacologiche:</i>			
Specialità medicinali e presidi medico-chirurgici	Ogni serie o categoria	100.000	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 1947. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 1947.
Derivati del sangue	Ciascuna	75.000	—
Controlli di tossicità cronica	Ciascuna	500.000	—

Segue: TARIFFA DEI SERVIZI RESI DALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA

DENOMINAZIONE	Unità di analisi	Importo di lire	Fonti legislative
Alimentari e bevande	Ciascuna	50.000	Legge 30 aprile 1962, n. 283.
Mangimi ed integratori	Ciascuna	50.000	Legge 3 febbraio 1961, n. 4.
<i>Analisi chimiche:</i>			
Specialità medicinali e presidi medico-chirurgici	Ogni serie o categoria	75.000	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 1947. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 1947.
Alimenti e bevande	Ciascuna	50.000	Legge 30 aprile 1962, n. 283.
Acque minerali	Ciascuna	50.000	Decreto ministeriale 10 gennaio 1932.
Residui di antiparassitari negli alimenti	Ciascuna	50.000	Legge 30 aprile 1962, n. 283.
Contenitori in materie plastiche per alimenti	Ciascuna	50.000	—
Materiali vari	Ciascuna	50.000	—
Mangimi ed integratori	Ciascuna	25.000	Legge 3 febbraio 1961, n. 4. Legge 15 febbraio 1963, n. 281.
<i>Microanalisi:</i>			
		Per i diversi importi vedi il decreto relativo	Decreto interministeriale 20 settembre 1966.
<i>Controlli fisici:</i>			
Controllo di apparecchi radiologici . . .	Ciascuno	50.000	—
Controllo apparecchi elettromedicali . .	Ciascuno	20.000	Decreto ministeriale 5 settembre 1947.
Taratura di dosimetri e termometri . .	Ciascuno	10.000	—
Taratura di altri apparecchi di misura .	Ciascuno	30.000	—
Controllo di presidi medico-chirurgici . .	Ogni serie o categoria	20.000	—
Controllo e contrassegno schermi per radiologia:			
a) radiografici	Ogni coppia	1.000	—
b) radioscopici	Ciascuno	2.000	—
Determinazione di radioattività:			
a) preparati di radio (Ra) minori di 30 mg	Ciascuno	5.000	—
b) preparati di radio (Ra) maggiori di 30 mg	Ciascuno	10.000	—
c) minerali, rocce, acque	Ciascuno	50.000	—
Controllo ermeticità sorgenti radioattive sigillate	Ciascuno	5.000	—

Segue: TARIFFA DEI SERVIZI RESI DALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA

DENOMINAZIONE	Unità di analisi	Importo di lire	Fonti legislative
<i>Analisi di revisione:</i>			
Per ciascuna analisi di revisione e per ogni singola voce qui elencata (cereali, farine, pane, paste alimentari, farina di malto, estratti di malto, olio (di oliva e di semi), burro, margarina, grassi idrogenati, strutto, grassi emulsionati per panificazione, cacao, cioccolato (ordinario e speciale), latte, latte condensato e in polvere, crema, panna, formaggi, ricotta, gelati, vini, birra, acqueviti, liquori, aperitivi a base di vino, alcool etilico, aceti, acque gassate, polveri per acqua da tavola, bibite di fantasia o a nome di frutto non a succo, bibite aventi nome di uno o più frutti a succo, zucchero, miele, caramelle, caffè, frutta fresca, frutta secca, marmellate, confetture, mostarde, gelatine di frutta, succhi di frutta, sciroppi, altre conserve di origine vegetale, carne fresca, carni conservate, insaccate, conserve di origine animale, estratti alimentari e prodotti affini: estratti, brodi concentrati e altri prodotti)	Ciascuna	50.000	Legge 30 aprile 1962, n. 283.
<i>Interventi fuori sede:</i>			
Controlli ispettivi, misurazioni, prelevamenti campioni, ecc.	Ciascuno	100.000	—
L'Istituto superiore di sanità ha facoltà di effettuare ulteriori analisi, oltre quelle richieste, previo ulteriore versamento da effettuarsi in base a quanto disposto nella presente Tabella.			

(È approvata).

TABELLA B.

CARRIERE DEL PERSONALE

QUADRO I. — CARRIERE DIRETTIVE.

a) *Carriera dei Dirigenti di ricerca.*

Parametro	QUALIFICA	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Organico
825	Dirigente di ricerca	—	Posti n. 90
772		4	
609		4	
535		5	
443		3	

b) *Carriera dei ricercatori.*

Parametro	QUALIFICA	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Organico
614	Primo ricercatore	—	Posti n. 200
564		4	
465		4	
443		5	
387	Ricercatore	—	
317		(a) 6	
243		2	

(a) Ridotto a quattro anni e sei mesi per il personale comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Segue: CARRIERE DEL PERSONALE

QUADRO II. — CARRIERE DI CONCETTO.

a) *Carriera degli assistenti tecnici.*

Parametro	QUALIFICA	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Organico
370	Assistente tecnico capo	—	16
302	Assistente tecnico	—	144
260		(a) 5	
227		(b) 5	
188		4	
160		1	
			160
<p>(a) Ridotto a tre anni per il personale comunque in servizio al 1° gennaio 1967. (b) Ridotto a due anni per personale comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>			

b) *Carriera dei segretari tecnici.*

Parametro	QUALIFICA	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Organico
370	Segretario tecnico capo	—	5
302	Segretario tecnico	—	45
260		(a) 5	
227		(b) 5	
188		4	
160		1	
			50
<p>(a) Ridotto a tre anni per il personale comunque in servizio al 1° gennaio 1967. (b) Ridotto a due anni per personale comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>			

Séque: CARRIERE DEL PERSONALE

c) *Carriera dei segretari amministrativi.*

Parametro	QUALIFICA	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Organico
370	Segretario capo	—	4
297	} Segretario principale }	—	} 18
255		5	
218	} Segretario }	—	} 18
178		4	
160		2	
			40

Segue: CARRIERE DEL PERSONALE

QUADRO III. — CARRIERE ESECUTIVE.

a) *Carriera esecutiva degli aiutanti tecnici.*

Parametro	QUALIFICA	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Organico
245	Aiutante tecnico	—	300
218		6	
188		(a) 5	
168		(b) 4	
143		4	
128		2	

(a) Ridotto a tre anni per il personale comunque in servizio al 1° gennaio 1967.
 (b) Ridotto a due anni per personale comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

b) *Carriera esecutiva degli aiutanti.*

Parametro	QUALIFICA	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Organico
245	Aiutante	—	120
213		3	
183		(a) 5	
163		2	
133		4	
120		2	

(a) Ridotto a tre anni per il personale comunque in servizio al 1° gennaio 1967.

Segue: CARRIERE DEL PERSONALE

QUADRO IV. — CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO TECNICO.

Parametro	QUALIFICA	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Organico
190	Addetto tecnico capo	—	110
165	} Addetto tecnico }	—	} 160
143		(a) 6	
133		5	
			270
(a) Ridotto a cinque anni per il personale comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.			

(È approvata).

TABELLA C.

ORGANICO DEGLI OPERAI

CATEGORIE	Organico
Capi operai	n. 3
Operai specializzati	n. 12
Operai qualificati	n. 10
Operai comuni	n. 5

(È approvata).

F O R M A , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Desidero che quanto sto per dire rimanga a verbale per evitare che l'approvazione del disegno di legge con le annesse tabelle possa, poi, portare a richieste in altri campi che non potrebbero nè essere giustificate, nè, per ora, essere totalmente accolte. Mi richiamo alle lunghe consultazioni svolte tra Governo e sindacati in occasione dell'applicazione dello Statuto dei lavoratori in relazione all'impiego degli statali e allo svolgimento della carriera del personale dipendente direttamente dallo Stato. I sindacati, e particolarmente le confederazioni, in quell'occasione, avevano avanzato richiesta di una revisione delle carriere con una progressione che non fosse più regolata da qualifiche, ma che fosse economica, sulla base di parametri. In seguito alle osservazioni del Ministero della riforma burocratica anche le confederazioni e i sindacati hanno ritenuto più opportuno iniziare il cammino su questa strada con una certa prudenza perchè l'abolizione delle qualifiche, specie per talune forme di lavoro, avrebbe potuto togliere incentivo e anche sconvolgere quella che era la carriera degli statali legata non solo all'anzianità, ma anche al rendimento e alla capacità. Si è quindi deciso, di comune accordo, di rinviare questo aspetto della ri-

forma al Consiglio superiore della pubblica amministrazione, proponendone l'esame in relazione ad una ristrutturazione delle carriere in base a qualifiche di funzionalità e di responsabilità. Ora, il provvedimento che stiamo per approvare innova profondamente in questo campo, sia per il personale di concetto, dove le qualifiche vengono ridotte a due, sia e soprattutto per la carriera esecutiva dove si attua la qualifica unica, così come viene indicata alla tabella B.

Il provvedimento va, dunque, approvato così; non vogliamo tornare indietro perchè ci rendiamo conto del particolarissimo carattere dell'Istituto superiore di sanità e dello svolgimento particolare che le carriere devono avere in detto Istituto, ma ci teniamo a dichiarare che ciò non può costituire un precedente per la revisione delle carriere in altre amministrazioni dello Stato.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO